

## **Precisazioni della CISL Scuola sul referendum promosso dalla FLC CGIL**

### **NOTA DI APPROFONDIMENTO GIURIDICO DELLA CISL SCUOLA SUL REFERENDUM PROMOSSO DALLA FLC CGIL**

In riferimento all'iniziativa referendaria della FLC CGIL, che ha chiamato i lavoratori della scuola a pronunciarsi sul CCNL sul secondo biennio 2008-2009, sottoscritto definitivamente venerdì scorso, 23 gennaio, riteniamo necessario fornire alcune precisazioni di natura giuridica in merito, anche in riferimento alle iniziative di alcuni Direttori Regionali che stanno dettando disposizioni volte a favorire lo svolgimento dell'iniziativa.

La FLC richiama, a fondamento della propria iniziativa, da un lato il proprio statuto (articolo 6) e dall'altra lo Statuto dei lavoratori (art. 21). In proposito è opportuno notare che:

- la norma statutaria della FLC prevede, al comma 1, lettera b), che il referendum è previsto per verificare il consenso degli iscritti rispetto agli accordi sindacali. Il referendum attuale è rivolto invece, come precisato nella comunicazione posta sul sito della FLC, a tutti i lavoratori.
- Lo Statuto dei lavoratori prevede che il datore di lavoro debba consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori dell'orario di lavoro, di referendum su materie inerenti l'attività sindacale indetti da tutte le rappresentanze sindacali aziendali tra i lavoratori, con diritto alla partecipazione da parte di tutti i lavoratori dell'unità produttiva.
- L'accordo quadro sulla contrattazione collettiva del 23 luglio 1993, in vigore del quale è stata avviata l'iniziativa, non regola altrimenti l'istituto referendario (che non è previsto neppure dal nuovo accordo quadro del 22 gennaio 2009). Neppure il CCNL del Comparto scuola prevede, nella regolamentazione delle relazioni sindacali, che gli accordi possano essere sottoposti a consultazione referendaria, né inserisce tale eventualità fra le materie demandate alla contrattazione di istituto. L'art. 6 comma 2 lettera j del CCNL affida infatti alle relazioni a livello di istituzione scolastica la definizione dei "criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali", nell'ambito di quanto stabilito dallo stesso CCNL o da altre disposizioni di legge o di natura negoziale (as es. CCNQ sui diritti sindacali).

Dal quadro normativo esposto emerge quanto segue:

- La FLC può chiamare, a norma del proprio Statuto, i propri iscritti a pronunciarsi sulla posizione dell'Organizzazione in riferimento agli accordi sindacali: in questo caso, quindi, potrebbe chiamare gli iscritti a verificare la scelta dell'Organizzazione di non sottoscrivere il CCNL 2008-2009, ma non certo a pronunciarsi sul CCNL in quanto tale;
- Quanto al richiamo allo Statuto dei lavoratori, appare evidente che la norma si riferisce ad iniziative "aziendali" indette da "tutte le rappresentanze sindacali dei lavoratori" e non ad una iniziativa generale intrapresa da parte di una Organizzazione nazionale. Il referendum, cioè, deve essere indetto in ciascuna "unità produttiva" – e quindi in ciascuna istituzione scolastica – e da parte della RSU di istituto, e deve essere svolta al di fuori dell'orario di lavoro: non può, in sostanza, essere giustificata una iniziativa basata su una indizione generale e che si svolga nel corso di assemblee sui luoghi di lavoro. Peraltro, è legittimo nutrire qualche dubbio sul fatto che una RSU possa sottoporre a consultazione di tipo referendario materie non attinenti la contrattazione di istituto e i conseguenti accordi: per materie o contratti afferenti a diverso livello negoziale, è in quest'ultimo ambito che le modalità di consultazione, ove ritenute necessarie, potrebbero più opportunamente essere previste.
- non esiste nella contrattazione di comparto o di istituto alcuna regolamentazione di ulteriori modalità di svolgimento del referendum previsto dall'articolo 21 dello Statuto dei lavoratori.